



COMUNE DI VILLAGRANCA IN LUNIGIANA  
Provincia di Massa Carrara

**AVVISO AVVIO PROCEDURA LIQUIDAZIONE**

(ART. 254, comma 2, D.Lgs n. 267/2000)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE**

**Premesso che:**

- Il Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), con deliberazione Consiglio comunale n. 34 del 05.12.2024 ha dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- con D.P.R. del 29.01.2025 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 TUEL per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con atto n.1 del 11/02/2025, si è insediato il Commissario Straordinario di Liquidazione presso il Comune di Villafranca in Lunigiana (MS);
- in data 19 febbraio 2025 con delibera n. 3-2025, il Commissario Straordinario di Liquidazione ha approvato il presente Avviso;

**Visti:**

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- l'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50

**RENDE NOTO**

**Art. 1 -Domanda ammissione massa passiva**

1. Chiunque, ritenga di vantare un diritto di credito, per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2024, deve presentare **istanza di ammissione a massa passiva**, in carta libera, indirizzata al Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), Piazza Aeronautica n.1, - 54028 – Villafranca in Lunigiana (MS).
2. La domanda può essere presentata alternativamente:
  - a- al protocollo generale del Comune, in orario d' ufficio;
  - b- a mezzo raccomandata A/R;
  - c- via PEC all'indirizzo: [comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it](mailto:comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it)
3. La domanda deve essere presentata entro il **termine perentorio del 26 aprile 2025**.
4. La domanda deve contenere:
  - a) generalità identificative del creditore;
  - b) oggetto del debito;
  - c) epoca in cui il debito è sorto;
  - d) importo complessivo del debito, eventualmente distinto per capitale ed accessori, se dovuti;
  - e) tipo ed estremi del/i documento/i idoneo/i che comprova/no il credito vantato;
  - f) eventuali cause di prelazione ex art. 2745 e segg. c.c.;
  - g) eventuali atti interruttivi della prescrizione.La domanda potrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet comunale ([www.comune.villafranca.ms.it](http://www.comune.villafranca.ms.it))

## **Art. 2 - Crediti ammissibili**

1. Sono **ammissibili** alla massa passiva:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/00, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ossia entro il **31.12.2024**;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2, D.Lgs. n. 267/00;
- c) i debiti derivanti da transazioni;
- d) i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) gli interessi corrispettivi, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge/contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto;
- f) i debiti per l'acquisizione di aree, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
  - che l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
  - che non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
  - che l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
  - che l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati;
- g) i debiti per forniture, opere e prestazioni relative ai lavori pubblici, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, ed i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici;
- h) i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori, se il progetto relativo, di massima od esecutivo, sia stato consegnato all'Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità.

2. Sono **esclusi** dalla massa passiva:

- a) i debiti fuori bilancio che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente per legge;
- b) i debiti fuori bilancio relativi a spese di rappresentanza, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) i debiti per espropriazioni di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari;

3. Come disposto dall'art. 248, comma 2 e segg. D. Lgs. n. 267/2000, resta stabilito:

- a- dalla data della dichiarazione del dissesto (05.12.2024) e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
- b- le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa, benché proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice, con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;
- c- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge;
- d- dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti a tale data non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

**Art. 3 - Piano di rilevazione**

1. Il Commissario Straordinario di Liquidazione provvederà all'accertamento della massa passiva mediante l'approvazione del piano di rilevazione di cui all'art. 254, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, entro 180 giorni dal proprio insediamento (avvenuto il 11.02.2025).

Li, 24 febbraio 2025

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
GERMINIASI Massimiliano                      F.to Massimiliano GERMINIASI